



FNOMCeO

Roma, _____

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castiglio

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

Rilascio parere di congruità.

In riferimento al quesito posto da codesto Ordine con nota del 26 febbraio 2018, si osserva preliminarmente che, ai sensi dell'articolo 54 del Codice di deontologia medica, comma 2, il medico è tenuto a comunicare preventivamente il suo onorario alla persona assistita.

Tale principio deontologico ha acquisito forza di legge, come correttamente indicato da codesto Ordine, dapprima con l'emanazione del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, successivamente convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (il cui articolo 9, comma 4, prevede espressamente l'obbligo per il professionista di sottoporre al cliente il preventivo di spesa al momento del conferimento dell'incarico) e, recentemente, con la L. 4 agosto 2017, n. 124 che ha introdotto, per tutti coloro che esercitano professioni regolamentate, l'obbligo del **preventivo scritto o in forma digitale** al momento del conferimento dell'incarico.

Orbene, nel caso di richiesta all'Ordine del parere di congruità della parcella, l'iscritto è tenuto a presentare il preventivo firmato dal paziente.

La mancata presentazione del preventivo da parte del professionista, oltre che costituire una violazione di carattere deontologico, esporrà lo stesso al rischio di non ottenere il relativo parere di congruità o, in alternativa, di ottenere il parere stesso con una riduzione dell'entità dell'onorario richiesto, qualora l'Ordine ritenga che il mancato rispetto delle regole di cui sopra rappresenti una "compromissione" della qualità della prestazione.

Cordiali saluti



IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli